

**COMUNE DI CETONA**

Provincia di Siena

**Regolamento  
per l'applicazione del  
Canone per l'Occupazione  
di Spazi ed Aree Pubbliche  
C.O.S.A.P.**

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I**

### **Ambito di applicazione del regolamento**

- Art. 1**            **Istituzione del canone**
- Art. 2**            **Finalità**
- Art. 3**            **Oggetto del canone**
- Art. 4**            **Definizione delle occupazioni**
- Art. 5**            **Soggetti obbligati al pagamento del canone**
- Art. 6**            **Occupazioni abusive**
- Art. 7**            **Divieti di occupazione**

## **TITOLO II**

### **Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione**

- Art. 8**            **Domanda di rilascio della concessione**
- Art. 9**            **Istruttoria della domanda e rilascio della concessione**
- Art. 10**           **Obblighi del concessionario**
- Art. 11**           **Rinnovi e cessazioni**
- Art. 12**           **Modifica o sospensione della concessione**
- Art. 13**           **Revoca e decadenza della concessione**
- Art. 14**           **Estinzione della concessione**
- Art. 15**           **Occupazioni d'urgenza**

## **TITOLO III**

### **Determinazione del canone di concessione**

- Art. 16**           **Criteri per la determinazione della tariffa**
- Art. 17**           **Classificazione degli spazi pubblici**
- Art. 18**           **Durata delle occupazioni**
- Art. 19**           **Modalità di applicazione del canone**
- Art. 20**           **Passi carrabili**
- Art. 21**           **Autovetture adibite a trasporto pubblico**
- Art. 22**           **Occupazione del soprassuolo e sottosuolo**
- Art. 23**           **Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti a rete**
- Art. 24**           **Distributori di carburanti**
- Art. 25**           **Occupazioni con cantieri stradali**
- Art. 26**           **Distributori automatici di beni e servizi**
- Art. 27**           **Commercio al dettaglio su aree pubbliche**
- Art. 28**           **Esclusioni**
- Art. 29**           **Esenzioni**
- Art. 30**           **Riduzioni del computo delle superfici**
- Art. 31**           **Riduzioni tariffarie**
- Art. 32**           **Aumenti tariffari in occasione di fiere e festeggiamenti**

**TITOLO IV**  
**Versamento e riscossione del canone**

<b>Art. 33</b>	<b>Versamento del canone</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Riscossione coattiva</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Rimborsi</b>
<b>Art. 36</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Art. 37</b>	<b>Affidamento in concessione del servizio</b>
<b>Art. 38</b>	<b>Responsabile del servizio</b>
<b>Art. 39</b>	<b>Contenzioso</b>

**TITOLO V**  
**Disposizioni finali**

<b>Art. 40</b>	<b>Abrogazioni</b>
<b>Art. 41</b>	<b>Concessioni in corso</b>
<b>Art. 42</b>	<b>Rinvio</b>
<b>Art. 43</b>	<b>Entrata in vigore</b>

## **TITOLO I**

### **Ambito di applicazione del regolamento**

#### **Art. 1 – Istituzione del canone**

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Cetona il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il Canone è applicato in base al presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente regolamento, informato ai criteri posti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprasuolo e sottosuolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

#### **Art. 3 – Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo (abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese anche le aree, attrezzate e non, destinate a mercati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
3. Sono, altresì, assoggettate al canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico si intende validamente costituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. Non sono soggette a canone le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

#### **Art. 4 – Definizione delle occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore ad un anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrente e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
  - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito del D. Lgs. n. 114/98, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D. Lgs. n. 114/1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
  - c) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

### **Art. 5 – Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione.

### **Art. 6 – Occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da organi della Polizia Municipale, è applicata un'indennità pari al canone, determinato applicando le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, maggiorato del 50%, oltre all'applicazione delle sanzioni. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione

### **Art. 7 – Divieti di occupazione**

1. La concessione può essere negata in tutti i casi di pubblico interesse, e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione rechi serio intralcio alla circolazione stradale
2. Al fine di ottemperare agli interessi pubblici di cui al punto 8) del successivo articolo 9 - salvo i casi in cui si debba provvedere alla esecuzioni di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni d'emergenza, o nel caso di interventi effettuati dal Comune o comunque di pubblica utilità - nelle aree di cui alla prima categoria dell'Allegato B, nei mesi di luglio ed agosto, non possono essere avviate occupazioni di suolo pubblico per l'effettuazione di interventi edilizi, anche se già concesse da parte del Comune.

## **TITOLO II**

### **Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione**

#### **Art. 8 – Domanda di rilascio della concessione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve farne domanda scritta al comune entro 20 giorni prima della data dalla quale si intende avviare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere a pena di nullità:
  - a) se trattasi di persona fisica o di ditta individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale e della ragione sociale e partita IVA nel caso di ditta individuale;
  - b) se trattasi di società: l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - d) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare, con allegata planimetria nel caso di montaggio di strutture;
  - e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

- g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o del suo rappresentante legale.
3. La domanda è soggetto all'imposta di bollo.

#### **Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

- 1) Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria, che provvede ad un esame preliminare delle stesse ed a un controllo della documentazione allegata.
- 2) In caso di incompletezza della domanda, ovvero di carenza della documentazione, l'ufficio provvede ad inoltrare all'interessato richiesta di integrazione, entro 10 giorni dalla data di arrivo della domanda.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda devono essere effettuate dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5) L'ufficio di Polizia Municipale, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrare copia della stessa all'ufficio Tecnico Comunale per l'acquisizione dello specifico parere tecnico. Detto parere, vincolante, deve essere espresso e comunicato all'ufficio competente dell'istruttoria nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
- 6) Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di 20 giorni dalla data di arrivo della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione cui al precedente comma 4.
- 7) Le concessioni devono essere sottoscritte dal richiedente per accettazione delle relative condizioni e il loro rilascio è subordinato al versamento del canone
- 8) La Giunta comunale si esprime sulle ipotesi di concessione di suolo pubblico, temporanee e permanenti, ad esclusione di quelle per interventi edilizi, sotto forma di indirizzi generali o pareri preventivi su specifiche istanze non preventivabili a priori, tenendo conto dei seguenti principi:
  - a) interesse pubblico alla piena ed ordinaria fruizione degli spazi e delle aree pubblici;
  - b) salvaguardia del valore architettonico, monumentale ed estetico dei luoghi;
  - c) tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
  - d) tutela dell'immagine, dei servizi e dell'accoglienza turistici del Comune;
  - e) salvaguardia dell'integrità del patrimonio comunale;
  - f) garanzia dell'ordinata e sicura fruibilità delle strade comunali;
  - g) garanzia di un sicuro ed ordinato svolgimento della viabilità carrabile e pedonale;
  - h) interesse pubblico alla salvaguardia delle categorie sociali disagiate nella fruizione degli spazi pubblici.
- 9) L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8, comma 2 del presente regolamento;
  - b) le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) l'obbligo a corrispondere il canone di concessione e il relativo importo;
  - e) l'obbligo ad osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
- 10) Le concessioni sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
- 11) Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) per la durata massima di anni 10;
  - c) con la facoltà del Comune di inserire nuove condizioni.

#### **Art. 10 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - b) mantenere in adeguate condizioni di ordine, pulizia ed igiene lo spazio che viene occupato;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) versare il canone alle scadenze previste;

- e) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere lo spazio e i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
2. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - b) non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dal Comune;
  - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti, pubblici e privati, e predisporre mezzi idonei ad evitare sinistri e danni ai passanti.

#### **Art. 11 – Rinnovi e cessazioni**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
5. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Comune per iscritto.
6. La disdetta volontaria della concessione, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

#### **Art. 12 – Modifica o sospensione della concessione**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro dell'arredi urbani, e più in generale degli interessi pubblici tutelati dall'art. 9, comma 8 – ad insindacabile giudizio del Comune – il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato o sospeso in qualsiasi momento.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal responsabile che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette o patrociniate dall'Amministrazione comunale;
  - b) per altri motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica e di pubblici comizi.
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposito atto, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. La modifica e la sospensione del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
7. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

#### **Art. 13 – Revoca e decadenza della concessione**

1. Ad insindacabile giudizio del Comune, le concessioni, in qualunque momento, possono essere revocate, senza indennizzo, nei casi previsti all'art. 7, comma 1, comprensivi di motivi di ordine pubblico e incolumità pubblica.
2. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta il diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, senza interessi, su istanza del concessionario.

3. La decadenza, che comporta il venire meno di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
  - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
  - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - e) la violazione del divieto di subconcessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
  - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
  - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
4. La decadenza per inadempienze del concessionario non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista alla lettera d) del comma 2. In tale caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

#### **Art. 14 – Estinzione della concessione**

1. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata;
  - b) l'espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) la morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, o l'estinzione della persona giuridica;
  - d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

#### **Art. 15 – Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di urgenza o di obiettiva necessità le occupazioni temporanee possono essere poste in essere senza preventivo rilascio della concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale ed a presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. L'ufficio interessato provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
5. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **TITOLO III Determinazione del canone di concessione**

#### **Art. 16 – Criteri per la determinazione della tariffa**

1. I criteri di determinazione della tariffa per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) alla classificazione degli spazi pubblici (allegato B);
  - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) alla durata dell'occupazione;
  - d) al valore economico dello spazio pubblico in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dello spazio stesso;

- e) al valore economico dello spazio pubblico in relazione al beneficio traibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe sono indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.
  3. Le tariffe, e l'entità delle riduzioni tariffarie ad esclusione di quelle già univocamente fissate dal presente regolamento, sono aggiornate periodicamente con delibera di Giunta comunale da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 17 – Classificazione degli spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli spazi pubblici sono classificati in due categorie, come stabilito nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
3. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta per un valore massimo del 70%.

#### **Art. 18 – Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il costo dell'occupazione verrà calcolato dal giorno di effettiva occupazione;
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno od a ore effettive di occupazione.

#### **Art. 19 – Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con ombrelloni o simili, di spazi ed aree già occupati, è assoggettata al canone solo la parte della superficie eventualmente sporgente gli spazi od aree medesime.

#### **Art. 20 – Passi carrabili**

1. Per i passi carrabili è istituita specifica tariffa su base annuale.
2. Per le occupazioni di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati è determinata specifica tariffa.
4. Per passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti è determinata specifica tariffa.

#### **Art. 21 – Autovetture adibite a trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Art. 22 – Occupazione del soprassuolo e sottosuolo**

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ad eccezione di quelle individuate dal successivo articolo 23, la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo della tariffa base.

#### **Art. 23 – Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti a rete**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività

strumentali ai servizi medesimi, è determinato un canone forfetario di € 0,77 per utenza, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. La Giunta comunale può prevedere termini e modalità diversi di pagamento, nel qual caso il Comune invia apposita comunicazione, nel mese di gennaio di ciascun anno, alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), punto 3 del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.
5. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata specifica tariffa.

#### **Art. 24 – Distributori di carburanti**

1. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale da parte di un distributore di carburante per le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati, è prevista l'applicazione di una specifica tariffa annuale.
2. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tariffa base.
3. Se il serbatoio è di capacità maggiore di 3.000 litri la tariffa applicabile è quello di cui al comma 1 aumentato di un quinto per ogni mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

#### **Art. 25 – Occupazioni con cantieri stradali**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con cantieri stradali, il canone è determinato forfetariamente in relazione al fatto se l'occupazione superi o meno il chilometro lineare, e per scaglioni in base al tempo di occupazione, prevedendone uno fino a 30 giorni, uno da 31 a 90 giorni, da 91 a 180 giorni e superiore a 180 giorni.

#### **Art. 26 – Distributori automatici di beni e servizi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione di beni e servizi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una specifica tariffa annuale.

#### **Art. 27 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni, temporanee o permanenti, di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D. Lgs. n. 114/1998, è istituita specifica tariffa.

#### **Art. 28 – Esclusioni**

1. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può declassificare le aree già appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile qualora esse non abbiano neppure indirettamente finalità pubbliche. Dette aree all'occorrenza potranno essere affidate ad uso esclusivo a soggetti interessati sulla base di apposite convenzioni che ne prevedano la destinazione e la manutenzione a carico dell'utente.

### **Art. 29 – Esenzioni**

- 1) Sono esenti dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate:
  - a) dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali, o per loro conto, ovvero, con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - c) da enti pubblici, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) Sono altresì esenti le occupazioni temporanee poste in essere nell'esercizio delle loro finalità istituzionali, per il carattere sussidiario che esse rivestono rispetto all'azione amministrativa del Comune:
  - a) dalle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997
- 3) Sono inoltre esenti:
  - a) Le occupazioni temporanee realizzate per finalità istituzionali con la diretta partecipazione del Comune;
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni aventi finalità di promozione culturale, artistica, sociale, assistenziale, sportiva, dell'artigianato, del piccolo commercio o dei prodotti tipici locali, o di aggregazione e socializzazione, patrocinate dal Comune;
  - c) le occupazioni temporanee effettuate per la promozione di manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
  - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
  - e) le occupazioni con fioriere e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione, negozi od altro, che non costituiscono ornamento e delimitazione di aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale od altra attività, per una superficie massima di 1mq;
  - f) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsivoglia forma;
  - g) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati del Comune;
  - h) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
  - i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - j) le occupazioni determinate per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
  - k) le occupazione per interventi di manutenzione edilizia che non superino un'ora;
  - l) le occupazioni del soprassuolo con insegne pubblicitarie la cui proiezione non sia superiore a mq. 1;
  - m) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- 4) la Giunta comunale annualmente può determinare l'esenzione per occupazioni temporanee per interventi edilizi di rifacimento delle facciate in aree appartenenti alla prima categoria.
- 5) Se il titolare dell'atto di concessione si obbliga, con apposita convenzione, ad apportare delle migliorie permanenti ai beni oggetto di concessione, avrà esentato l'ammontare del canone dovuto pari al costo delle opere realizzate, quantificato con perizia da parte dell'ufficio tecnico. Indipendentemente dal costo dell'opera realizzata l'esenzione opererà per la durata massima di anni nove. Nel caso in cui il concessionario non esegue le opere previste in convenzione, pur avendo usufruito dell'esenzione di cui alla presente lettera, si applicano al canone dovuto e non versato le maggiorazioni di cui all'art. 6 e le sanzioni di cui all'art. 32, previste per le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione.

### **Art. 30 – Riduzioni del computo delle superfici**

1. Qualora la superficie occupata in modo permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata, ai fini tariffari, in ragione del 10%.
2. Ai fini tariffari, la superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per finalità politiche, o di promozione culturale, artistica, sociale, assistenziale, sportiva, dell'artigianato, del piccolo commercio o dei prodotti tipici locali, o di aggregazione e socializzazione, è ridotta:
  - a) del 65% per superfici sino a 100 mq.;
  - b) del 55% per superfici da 101 a 1.000 mq.;
  - c) del 15% per superfici oltre i 1.000 mq.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono cumulabili tra loro.

### **Art. 31 – Riduzioni tariffarie**

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni la tariffa base può essere ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, le tariffe sono ridotte del 50% allorché:
  - a) il versamento del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente, con pagamento rateizzato consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi, per cui la prima rata sarà anticipata e la seconda a distanza di un mese;
  - b) il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intero canone o della sua prima rata, al fine di accettare la clausola con la quale si precisi che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e che permarrà comunque l'obbligazione al versamento della seconda rata se non avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per finalità politiche, o di promozione culturale, artistica, sociale, assistenziale, sportiva, dell'artigianato, del piccolo commercio e dei prodotti tipici locali, o di aggregazione e socializzazione, la tariffa base è ridotta dell'80%
4. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe possono essere ridotte fino al 50%.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quelle previste dai commi 1 e 2, che sono comunque cumulabili con le riduzioni previste dai commi 3 e 4, ma non tra loro.

### **Art. 32 – Aumenti tariffari in occasione di fiere e festeggiamenti**

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base può essere aumentata del 50%.

## **TITOLO IV**

### **Versamento e riscossione del canone**

#### **Art. 33 – Versamento del Canone**

1. Per le occupazioni permanenti il canone relativo alla prima annualità deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
4. Nel caso di concessioni temporanee ricorrenti, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
5. Per le occupazioni decennali di suolo pubblico, rilasciate per le fiere tradizionali che si svolgono nel Comune, il pagamento dell'occupazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Per le occupazioni decennali di suolo pubblico, rilasciate per il mercato settimanale, il pagamento dell'occupazione deve avvenire in due rate, in misura del 50% entro il 31 marzo ed entro il 30 giugno di ogni anno; se tali date cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune intestato all'ufficio di Polizia Municipale, con arrotondamento al centesimo inferiore se il decimale non è superiore a 4, per eccesso se è superiore.
8. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del canone può essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate.

#### **Art. 34 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento può avvenire mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639 ovvero secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva secondo il sistema delle ingiunzioni vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto di Giunta municipale e sono recuperate con il procedimento cui al precedente comma.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o di materiali in caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto di concessione.
4. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del C. C., da privilegio generale sui mobili del debitore.

#### **Art. 35 – Rimborsi**

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Non si procede in nessun caso al rimborso delle somme inferiori o uguali a € 10,00.

#### **Art. 36 – Sanzioni**

1. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
3. Per le occupazioni attuate non rispettando delle prescrizioni o altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
4. All'accertamento dell'abuso provvedono, con apposito verbale, organi della Polizia Municipale. Il responsabile cui all'art. 38 del presente regolamento provvede all'irrogazione della sanzione.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità, e salvo il diritto di recesso.
6. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/4/1992, n. 285.

7. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

#### **Art. 37 – Affidamento in concessione del servizio**

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

#### **Art. 38 – Responsabile del servizio**

1. Per la gestione del canone il comune nomina il responsabile del servizio a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
  - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
  - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
  - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
  - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) gestisce il contenzioso;
  - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni cui al precedente comma spettano al concessionario.

#### **Art. 39 – Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/71.
2. Le competenze riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza del giudice ordinario.
3. In caso di applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento o dalla legge, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

### **Titolo V Disposizioni Finali**

#### **Art. 40 – Abrogazioni**

1. Il presente Regolamento Comunale abroga il regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento.

#### **Art. 41 – Concessioni in corso**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 31/12/2012 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni cui al comma precedente, a carattere permanente, per le quali non è stato stabilito un termine di scadenza ovvero sono state rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni, decadono al compimento del quinto anno dalla data di rilascio dei provvedimenti medesimi.

#### **Art. 42 – Rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e in particolare per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche al D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 114.

**Art. 43 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2013.

**Regolamento per l'applicazione  
del Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche**

**ALLEGATO A**

TARIFFE  
Art. 16, comma 2

**Occupazioni Permanenti** - Tariffe in euro annuali per metro quadrato o forfetarie

	<b>Tipo Occupazione</b>	<b>prima categoria</b>	<b>seconda categoria</b>
art. 16	Tariffa base	17,56	17,56
art. 22 Comma 1	Soprassuolo e sottosuolo	5,86	5,86
art. 20 comma 1	Passi carrabili	8,78	8,78
Art. 20 comma 3	Passi carrabili inutilizzati	1,76	1,76
Art. 20 comma 4	Passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	5,27	5,27
art. 23 comma 1	Cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	Per numero utenze	Per numero utenze
Art. 24	Distributori di carburanti	30,99 forfetario	30,99 forfetario
Art. 25	Cantieri stradali	17,56	17,56
Art. 26	Distributori automatici di beni e servizi	6,20 forfetario	6,20 forfetario
Art. 27	Commercio al dettaglio su aree pubbliche	17,56	17,56
Art. 31 comma 4	Attività dello spettacolo viaggiante	17,56	17,56
Art. 31 comma 4	Finalità politiche, o di promozione culturale, artistica, sociale, assistenziale, sportiva, dell'artigianato, del piccolo commercio o dei prodotti tipici locali, o di aggregazione e socializzazione	17,56	17,56
Art. 31 comma 5	Attività edilizia	17,56	17,56
Art. 32	Fiere e festeggiamenti	17,56	17,56

## Occupazioni Temporanee - Tariffe in euro al metro quadrato per giorno od ora

	Tipo Occupazione	prima categoria		seconda categoria	
		giornaliera	oraria	giornaliera	oraria
art. 16	Tariffa base	1,03	0,04	1,03	0,04
art. 22 Comma 1	Soprassuolo e sottosuolo	0,34	0,01	0,34	0,01
art. 20 comma 1	Passi carrabili	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 20 comma 3	Passi carrabili inutilizzati	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 20 comma 4	Passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	1,03	0,04	1,03	0,04
art. 23 comma 5	Cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,52	0,02	0,52	0,02
Art. 24	Distributori di carburanti	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 25	Cantieri stradali	<u><b>Fino ad 1 km lineare</b></u> 5,16 fino a 30 giorni 6,71 da 31 a 90 giorni 7,75 da 91 a 180 giorni 10,33 superiore a 180 giorni <u><b>Oltre 1 km lineare</b></u> 7,75 fino a 30 giorni 10,07 da 31 a 90 giorni 11,62 da 91 a 180 giorni 15,49 superiore a 180 giorni		<u><b>Fino ad 1 km lineare</b></u> 5,16 fino a 30 giorni 6,71 da 31 a 90 giorni 7,75 da 91 a 180 giorni 10,33 superiore a 180 giorni <u><b>Oltre 1 km lineare</b></u> 7,75 fino a 30 giorni 10,07 da 31 a 90 giorni 11,62 da 91 a 180 giorni 15,49 superiore a 180 giorni	
Art. 26	Distributori automatici di beni e servizi	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 27	Commercio al dettaglio su aree pubbliche	0,36	0,02	0,36	0,02
Art. 31 comma 4	Attività dello spettacolo viaggiante	0,21	0,01	0,21	0,01
Art. 31 comma 4	Finalità politiche, o di promozione culturale, artistica, sociale, assistenziale, sportiva, dell'artigianato, del piccolo commercio o dei prodotti tipici locali, o di aggregazione e socializzazione	0,21	0,01	0,21	0,01
Art. 31 comma 5	Attività edilizia	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 32	Fiere e festeggiamenti	1,03	0,04	1,03	0,04
Art. 30 comma 1	Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni le tariffe sono ridotte del 50%				
Art. 30 comma 2	Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti le tariffe sono ridotte del 50% se ricorrono le condizioni di cui ai punti 1) e 2) della art. 30 comma 2				

**Regolamento per l'applicazione**  
**del Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche**

**ALLEGATO B**

**CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI**  
**Art. 16, comma 1, lettera a)**

Ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche, gli spazi pubblici sono classificati nelle seguenti due categorie:

**Prima Categoria:** appartengono alla prima categoria gli spazi pubblici rientranti negli *“Ambiti edificati di interesse storico ambientale da sottoporre a conservazione e recupero”*, così come delimitati dal vigente Regolamento Urbanistico

**Seconda Categoria :** appartengono alla seconda categoria tutti i restanti spazi pubblici del territorio comunale.